

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1974

recante modifica dell'allegato del regolamento n. 199/67/CEE, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,considerando che, con regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/74⁽⁴⁾, si è provveduto a determinare le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ;considerando che il regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1087/73⁽⁶⁾, ha stabilito i coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE ;

considerando che tali coefficienti sono stati calcolati tenendo conto del rapporto di peso fra i vari prodotti derivati e il pollame macellato, nonché del rapporto medio esistente fra i rispettivi valori commerciali ;

considerando che dal riesame annuo di tali dati, previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 123/67/CEE, risulta che gli stessi hanno subito nel frattempo modifiche sostanziali ; che occorre pertanto modificare alcuni dei coefficienti su cui ci si basa attualmente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 199/67/CEE, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 27. 4. 1973, pag. 22.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri	10,00 1,15	Oche 82 % Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili, non pressati né fusi né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : C. Grasso di volatili	1,00	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : B. Grassi di volatili	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carne di volatili (a) c) altre	2,20 1,20 0,70	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate

(a) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione.